

INFORMA

IMPRESA

DIRETTORE RESPONSABILE GIULIO CESARE PROIETTI

Supplemento a *Impresa Notizie* –

Registrazione Tribunale di Perugia n. 58/99 del 27/10/99

Terni Maggio 2003

RAPPORTI DI LAVORO



IN QUESTO NUMERO:

- * **Contributi INPS titolari e collaboratori**
- * **Impresa familiare – Istituto ricorrente nelle imprese artigiane**
- * **Assunzioni obbligatorie di disabili inapplicabilità delle sanzioni**



Confederazione Nazionale
dell'**Artigianato** e della **Piccola**
e **Media Impresa**

Associazione Provinciale di Terni
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355

CONTRIBUTI INDIVIDUALI INPS ARTIGIANI E COMMERCANTI

-Novità per i collaboratori-

Anche quest'anno all'ultimo momento è arrivata la busta azzurra dell'INPS che contiene i Mod. F24 per eseguire i versamenti dei contributi INPS dei titolari e collaboratori di aziende artigiane e commerciali.

Oltre al consueto incremento dovuto alla lievitazione periodica del minimale e massimale del reddito imponibile, sulla specifica materia vi è da registrare l'ulteriore aumento dell'aliquota dello 0,2%, prevista dal provvedimento collegato alla finanziaria 1998 che sta gradualmente raggiungendo l'onere contributivo del 19%, come aliquota definitiva.

Con l'aumento dello 0,2% l'aliquota dovuta degli artigiani, per l'anno 2003, è del 16,80%; mentre quella dovuta dai commercianti è del 17,19%.

I collaboratori famigliari di età sino a 21 anni continuano a pagare 3 punti in meno: 13,80% gli artigiani e 14,19% i commercianti.

Il contributo per la pensione deve essere determinato in base al totale dei redditi di impresa da denunciare ai fini Irpef l'anno prossimo. Come base imponibile provvisoria, ai fini del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà fare riferimento al reddito d'impresa denunciato al fisco per l'anno 2002. I versamenti effettuati durante il 2003 costituiranno quindi un acconto, il cui conguaglio (sulla base del reddito definitivo 2003) andrà effettuato nel 2004.

Per il reddito da assoggettare a contribuzione sono previste una quota minima e un massimale. Il cosiddetto minimale è fissato in base alla retribuzione minima da assoggettare a contributi che le disposizioni vigenti stabiliscono annualmente per i dipendenti dei rispettivi settori. Il limite massimo oltre il quale non è dovuto alcun contributo pensionistico, è invece fissato nella misura prevista per il tetto di retribuzione pensionabile INPS, maggiorato di 2/3. Per quest'anno il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all'INPS è di 11.918,40 euro, che maggiorato di 671,39 euro (ex art. 6 L. 415/91) risulta pari a 12.590,00 euro. Di conseguenza, il contributo minimo dovuto è così articolato:

- Artigiani: 2.115,12 euro per i titolari e per i collaboratori famigliari di età superiore a 21 anni; ridotto a 1737,42 euro per i collaboratori famigliari di età inferiore ai 21 anni. Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi mensili per il 2003 sono pari rispettivamente, a 176,26 e 144,79 euro;

- Commercianti: 2.164,22 euro per i titolari e per i collaboratori famigliari di età superiore ai 21 anni, ridotto a 1.786,52 euro per i collaboratori famigliari di età inferiore ai 21 anni e gli importi contributivi minimi mensili sono pari, rispettivamente, a 180,35 e 148,88 euro.

Per l'anno 2003 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi invalidità, vecchiaia e superstiti è pari a 61.598,00 euro, ricavato dalla prima fascia del cosiddetto tetto di retribuzione pensionabile (36.959,00 euro), maggiorato di due terzi. Occorre precisare, inoltre, che l'aumento dell'1% dell'aliquota contributiva prevista a carico dei lavoratori dipendenti con retribuzioni medio-alte, interessa anche gli artigiani e commercianti. Quindi, per l'anno 2003 anche le due categorie di autonomi devono versare il 16,80% o il 17,19% (13,80% o 14,19% i giovani collaboratori) sul reddito di impresa fino a 36.959,00 euro e 17,80% o 18,19% (14,80% o 15,19% i giovani collaboratori) sul l'eventuale quota eccedente, fino al massimale di 61.598,00 euro.

NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2003

E infine una novità in materia di contribuzione per gli artigiani, contenuta nell'art. 45 della L. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003). Tale disposizione stabilisce che in via sperimentale, limitatamente all'anno 2003, gli imprenditori del settore iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa, possono avvalersi, in deroga alla vigente normativa previdenziale, di collaborazioni

occasionalì di parenti entro il secondo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 90 giorni. E' fatto comunque obbligo dell'iscrizione all'INAIL.

IL VERSAMENTO IN RITARDO DELLA RATA INPS SCADENTE IL 16 MAGGIO NON FA SCATTARE LE SANZIONI.

Se il Mod. F24 da utilizzare per il pagamento dei contributi INPS da parte degli artigiani e commercianti dovesse arrivare in ritardo rispetto al 16 maggio, termine di scadenza della prima rata delle quote minime, gli interessati possono versare entro il 30 maggio senza alcuna maggiorazione.

Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio n. 59 del 12 maggio 2003.

PAGAMENTI PER IL 2003

La prima rata di pagamento dei contributi INPS in misura fissa scade il 16 maggio 2003; la seconda scadrà il 16 agosto 2003; la terza scadrà il 16 novembre 2003 e la quarta scadrà il 16 febbraio 2004.

Il 20 giugno 2003 scade il termine per il versamento del saldo relativo al 2002 e il primo acconto per il 2003; il 30 novembre 2003 scadrà il termine per il versamento della seconda rata di acconto per il 2003.



Confederazione Nazionale
dell'**Artigianato** e della **Piccola**
e **Media Impresa**

Associazione Provinciale di Terni
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355

IMPRESA FAMILIARE – ISTITUTO MOLTO RICORRENTE IN ARTIGIANATO – OBBLIGHI E DIRITTI DEI PARTECIPANTI

L'impresa familiare è regolata dall'art. 230-bis del codice civile.

Anzitutto dobbiamo precisare che per familiare si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado, i discendenti: figlio, figlio del figlio, pronipote; gli ascendenti: genitore, nonno, bisnonno; e i collaterali: fratello, figlio del fratello, zio; e gli affini (parenti del coniuge) entro il secondo grado, vale a dire figlio (solo del coniuge) e figlio del figlio, genitore, nonno e fratello, coniuge del figlio, coniuge del figlio del figlio, coniuge del genitore (quando non sia anch'egli genitore) e coniuge del fratello. (A tal riguardo vedi il prospetto allegato). Scopo primario di tale istituto è l'eliminazione delle forme di sfruttamento del lavoro delle persone legate da vincolo di parentela con l'imprenditore. E' anche necessario precisare che la norma tutela anche chi presta attività lavorativa soltanto nella famiglia. Tale precisazione necessita, però, di un chiarimento: il lavoro svolto nella famiglia è valutato positivamente, cioè come se fosse svolto all'interno dell'impresa, quando tale lavoro contribuisce concretamente al miglior andamento dell'impresa. Ciò si verifica ad esempio, quando vi è assunzione in via esclusiva e preponderante dei compiti familiari, normalmente divisi con il coniuge, il quale, sollevato da essi, è messo in condizione di dedicarsi totalmente all'accrescimento della produttività dell'impresa. In caso contrario costituisce normale lavoro domestico svolto in attuazione degli

obblighi normalmente gravanti sui coniugi.

Dalla partecipazione all'impresa familiare scaturiscono alcuni diritti.

DIRITTI PATRIMONIALI:

- diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- diritto di partecipazione agli utili dell'impresa (in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato);
- diritto alla quota dei beni acquistati con gli utili (sempre nella proporzione sopra descritta);
- diritto su una quota degli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento (sempre con la stessa proporzione suddetta); va, comunque, precisato che gli incrementi anzidetti rilevano, per ciascun familiare, a partire dall'inizio della sua attività lavorativa.

DIRITTI AMMINISTRATIVI:

I familiari partecipanti decidono su questioni aziendali a maggioranza, sui seguenti aspetti:

- impiego degli utili e degli incrementi;
- gestione straordinaria e indirizzi produttivi;
- cessazione dell'impresa.

Va puntualizzato che la gestione ordinaria e il potere direttivo sui dipendenti spettano all'imprenditore,

e soltanto a lui, quale titolare dell'impresa che è e rimane una impresa individuale: risponde, infatti, con tutto il suo patrimonio nei confronti dei creditori ed è, dunque, soggetto a fallimento in caso di insolvenza. Va anche precisato che i partecipanti solo indirettamente sono soggetti al rischio di impresa in quanto, se l'impresa è in perdita, avranno prestato la loro opera senza remunerazione.

E' anche necessario precisare che la maggioranza necessaria per le delibere deve essere calcolata per capi e non per quote e, dunque, ciascun partecipante ha diritto ad un voto di valore pari a quello degli altri. La manifestazione di volontà avviene liberamente in quanto la norma non prevede in rispetto di forme determinate di documentazione.

Si evidenzia anche che:

- Il diritto di partecipazione del familiare all'impresa può essere trasferito, con il consenso unanime di tutti gli altri familiari partecipanti, solo ad altri componenti della famiglia, ma non ad estranei;
- Il diritto di partecipazione del familiare all'impresa può essere, in caso di cessazione della prestazione lavorativa, liquidato in denaro;
- In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda ciascun partecipante all'impresa familiare ha diritto di prelazione.

RISVOLTI FISCALI:

La normativa fiscale vigente (DPR 917/86 T.U. Imposte dirette), detta i limiti e condizioni, che riportiamo di seguito:

- Le quote complessivamente attribuite ai familiari non possono superare, ai fini fiscali, il 49% degli utili conseguiti dall'impresa (nella stessa proporzione cui sono attribuite le quote di utili, vanno imputate ai familiari le ritenute d'acconto subite dal titolare nonché eventuali crediti d'imposta);
 - Il lavoro prestato dal familiare collaboratore deve essere prevalente rispetto a qualsiasi altra attività eventualmente esercitata e deve essere continuativo;
 - L'impresa familiare deve essere costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, anteriore all'inizio del periodo d'imposta, in particolare per l'inserimento di nuovi collaboratori, devono risultare i nominativi dei collaboratori con il relativo rapporto di parentela o affinità; tale atto o scrittura deve essere sottoscritto dall'imprenditore e dai familiari partecipanti.
- La dichiarazione dei redditi dell'imprenditore deve recare indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari; contenere l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo di imposta (non ha alcuna rilevanza, ai fini fiscali, il lavoro prestato in famiglia).
- Ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua

attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. Inoltre, sempre ai fini fiscali, l'imprenditore deve compilare e rilasciare ad ogni collaboratore il prospetto di imputazione del reddito di impresa. Tale prospetto si rende

necessario per gli adempimenti fiscali dei collaboratori (compilazione del quadro RH del Mod.UNICO).

In caso di perdite non si dà luogo alla compilazione, da parte dei collaboratori, del citato quadro RH.



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della **Piccola**
e **Media Impresa**

Associazione Provinciale di Terni
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355


PROSPETTO PARENTELE E AFFINITA' NELL'IMPRESA FAMILIARE

PARENTI ENTRO IL 3 GRADO

AFFINI ENTRO IL 2 GRADO

ASCENDENTI

DISCENDENTI



COLLATERALI

COLLATERALI

ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI DISABILI – SANZIONI NON APPLICABILI

Non risulta di per sé sanzionabile la mancata richiesta nominativa che il datore di lavoro, avendone diritto può avanzare per l'avviamento al lavoro di un soggetto disabile. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro precisando che l'inerzia del datore di lavoro non impedisce il servizio competente di procedere, con l'avviamento d'ufficio in quanto non vi sono motivi ostativi agli avviamenti d'ufficio, numerici e con qualsiasi qualifica nel rispetto del collocamento mirato. La trasmissione del prospetto informativo vale, infatti, come richiesta di avviamento e appare difficile imputare al datore di lavoro la mancata copertura dell'aliquota d'obbligo, essendo comunque possibile l'avviamento numerico da parte del servizio per l'impiego competente.

Disciplina

Il nuovo principio fissato dal Ministero del Lavoro concerne le norme sul collocamento obbligatorio contenuto nella legge n. 68/99. Tra l'altro la disciplina prevede l'obbligo per i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti di riservare un numero di posti ai disabili, in funzione della dimensione dell'azienda. In linea di principio, allorché scatta l'obbligo, il datore di lavoro è tenuto a presentare la richiesta di assunzione del disabile, entro 60 giorni. La richiesta, in particolare, può essere nominativa nei seguenti casi:

- quando l'assunzione è conseguente a convenzione tra impresa e centri per l'impiego;

- quando si tratta di imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti;
- quando si tratta di impresa che occupa da 35 a 50 dipendenti, per la metà delle assunzioni di disabili da farsi;
- quando si tratta di imprese che occupano oltre 50 dipendenti, per il 60% delle assunzioni di disabili che devono essere effettuate.

I datori di lavoro obbligati ad assumere disabili devono presentare periodicamente una denuncia, la quale sostituisce la richiesta di avviamento.

Il nuovo orientamento

Il problema nasce a causa del comportamento dei servizi per il collocamento di disabili di alcune province i quali avevano sostenuto, interessando le direzioni provinciali del lavoro, che la sanzione amministrativa prevista dalla norma in caso di mancata richiesta numerica di disabili, dovesse essere applicata a quei datori di lavoro che, pur potendo esercitare la predetta richiesta nominativa, non vi hanno ottemperato. Ciò perché, secondo tale interpretazione la sanzione deve scattare anche in assenza di qualunque provvedimento di avviamento, anche numerico, da parte dell'organo competente. Il principio – novità – che afferma il Ministero del Lavoro, direzione generale per l'impiego è diametralmente opposto: sostiene, piuttosto, le non sanzionabilità del comportamento omissivo in quanto allo stesso sopperisce la denuncia periodica.